



Garante per l'Infanzia
e l'Adolescenza
REGIONE TOSCANA



Fondazione per L'Infanzia
Ronald McDonald
Italia

PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE, AL BENESSERE PSICOFISICO,
ALLA CURA ED ASSISTENZA DELLE PERSONE DI MINORE
ETA' OSPEDALIZZATE



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

**Protocollo d'Intesa per il Diritto alla Salute, al Benessere Psicofisico, alla Cura ed
Assistenza delle Persone di Minore Età Ospedalizzate**

TRA

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana

E

La Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' and 'M' followed by a flourish, and a separate 'S' below it.

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana
Camilla Bianchi (d'ora in poi denominata "Garante"), domiciliata per il presente atto presso il Consiglio Regionale della Toscana, Palazzo Bastogi, Via Cavour, 18 - Firenze

E

La Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS
(d'ora in poi denominata "Fondazione Ronald", con sede in Assago (MI), Milano Fiori Nord - Edificio U7 Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (Milano) - codice fiscale 97234130157 Partita Iva 07712210967, rappresentata dal Presidente Giuseppe Maria Pisani, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

La Garante e la Fondazione Ronald d'ora in poi denominate congiuntamente le "Parti"

VISTI

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- La Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77;
- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione, divenuta giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009;

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- La Strategia dell'Unione Europea sui Diritti delle Persone di Minore Età per il periodo 2021-2024, (COM (2021) 142), adottata dalla Commissione il 24 marzo 2021
- L'art. 31 della Costituzione italiana che prevede che la Repubblica *“protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*;
- L'art. 32 della Costituzione italiana che prevede che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”*;
- Il Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262);
- Il Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398);
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833, *“Istituzione del servizio sanitario regionale”*;
- La Legge Regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del servizio sanitario regionale”*, modificata con la Legge regionale della Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;
- La Legge Regionale della Toscana 1° marzo 2010, n. 26, *“Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza”*;
- Il Codice Etico del Diritto della Persona di Minore Età alla Salute e ai Servizi Sanitari, redatto dalla Garante nel giugno 2023 e adottato e




- sottoscritto mediante Protocollo d'Intesa da tutte le Aziende Ospedaliero Universitarie e Sanitarie della Toscana;
- Lo Statuto della Fondazione Roland entrato in vigore con l'iscrizione al RUNTS del 30/06/2020;

PREMESSO CHE

La Garante è il soggetto istituzionale che nel territorio della Regione Toscana assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, la Garante promuove iniziative finalizzate alla tutela e allo sviluppo delle persone di minore età attraverso il pieno rispetto e la promozione di diritti loro riconosciuti dalla legge regionale, dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, anche in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati di qualificata esperienza nella tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza;

La Garante promuove altresì interventi volti ad assicurare la sana crescita psicofisica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità, favorendo anche iniziative tese a migliorare il benessere psicofisico delle loro famiglie;

La Garante promuove, inoltre, l'Educazione, la Cultura e le Espressioni Artistico Ricreative come strumento per corroborare lo stato di salute e benessere delle persone di minore età;

La Fondazione Ronald, nell'ambito dei propri fini statutari di promozione e protezione dei diritti delle persone di minore età e delle loro famiglie, cura tra le altre cose l'ospitalità presso le case Ronald McDonald per le famiglie dei minorenni in ricovero ospedaliero,

nonché l'ospitalità presso le Family Room per le madri con gravidanza a rischio e per quelle dei minorenni ricoverati in terapia intensiva neonatale e nei reparti pediatrici;

La Fondazione Ronald, inoltre, pone in atto ogni azione volta a garantire alle famiglie non solo l'ospitalità in un ambiente che consenta loro di stare vicino al proprio familiare minorenne ospedalizzato, ma anche momenti culturali e di svago che possano contribuire ad alleviare la particolare condizione di aggravio psicofisico cui sono sottoposte in tale gravosa circostanza.

RITENGONO

Di sviluppare una collaborazione nell'ambito della tutela e garanzia dei diritti delle persone di minore età, con particolare riferimento al diritto alla salute ed al benessere psicofisico ed alla cura ed assistenza delle bambine, dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati e delle loro famiglie.

Di procedere, a tal fine, alla stipula di un Protocollo d'Intesa (d'ora in poi denominato il "Protocollo") che individui le principali aree di collaborazione, rinviando la programmazione delle specifiche iniziative in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi ad accordi complementari successivi alla stipula del presente Protocollo.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto generale la tutela e garanzia del diritto alla salute, al benessere psicofisico ed alla cura ed assistenza delle persone di minore età ospedalizzate e delle loro famiglie.



2. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle normative e dei principi richiamati in premessa, intendono a tali fini avviare una collaborazione e realizzare iniziative in aree di interesse reciproco tra le quali in particolare: il miglioramento delle condizioni di salute e di benessere delle persone di minore età ospedalizzate e delle loro famiglie, la diffusione dei contenuti e dei principi del Codice Etico del Diritto della Persona di Minore Età alla Salute ed ai Servizi Sanitari, redatto dalla Garante nel giugno 2023, la partecipazione culturale, l'espressione artistica, la conoscenza del patrimonio paesaggistico e ambientale, la promozione di sinergie tra soggetti sia pubblici che privati che a vario titolo operano in dette aree.
3. Dette aree potranno essere ulteriormente definite ed ampliate con gli accordi di cui al successivo Art. 3, in sede di programmazione delle iniziative oggetto di collaborazione.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nel pieno rispetto dei propri mandati e delle rispettive modalità di azione, a realizzare iniziative congiunte in un'ottica di collaborazione e sinergia nelle aree di comune interesse di cui all'Art 1.
2. La Fondazione Ronald metterà a disposizione della Garante la propria *expertise* nelle aree di collaborazione sopra individuate, nonché le informazioni, i dati e le analisi sulla presenza di minorenni e di famiglie presso la Casa Ronald McDonald e la Ronald McDonald Family Rooms di Firenze.
3. La Fondazione, (previa autorizzazione da parte dei propri organi di gestione) supporterà la Garante nella realizzazione di iniziative nelle aree di interesse comune di cui all'Art. 1 del Protocollo, nei termini e

con le modalità che saranno concordemente stabilite negli accordi di cui al successivo Art.3.

4. La Garante avvierà le interlocuzioni e gestirà le procedure necessarie alla realizzazione delle iniziative nei termini concordati.

Art. 3

Programmazione

1. La Programmazione delle iniziative e le loro modalità attuative verranno di volta in volta stabilite in successivi formali accordi debitamente sottoscritti tra un rappresentante di Fondazione Ronald e la Garante, in apposite Riunioni convocate da quest'ultima.
Alle Riunioni potranno partecipare sino a tre rappresentanti indicati da ciascuna Parte.
2. In detti accordi saranno altresì stabiliti il supporto ed i rispettivi impegni di ciascuna delle Parti, in relazione alle iniziative ed alle attività congiunte da intraprendere.
3. Per la realizzazione delle suddette iniziative, le Parti possono concordemente prevedere il coinvolgimento di altri soggetti sia pubblici che privati.
4. Le Parti si impegnano a pubblicizzare ed a diffondere, attraverso opportune attività di comunicazione anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate ed i risultati raggiunti.

Art. 4

Tutela della riservatezza e utilizzo dei loghi

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse.



2. Ciascuna iniziativa realizzata sulla base del presente Protocollo, potrà portare in intestazione il logo di ciascuna delle Parti, che abbia reso il proprio consenso scritto.

Art. 5

Dati

1. Le Parti si impegnano a non diffondere né utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione della Parte a cui tali informazioni o dati appartengono.
2. Le Parti, qualora si pervenga al trattamento di dati personali, tratteranno gli stessi in stretta osservanza dei principi e delle specifiche disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018.

Art. 6

Durata e recesso

1. Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sottoscrizione delle Parti ed ha validità di 1 anno da tale data, con possibilità di rinnovo alla sua scadenza.
2. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra Parte mediante raccomandata A/R o PEC e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Handwritten signatures and initials in black ink on the left margin of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some scribbles.

Art. 7

Oneri

1. Il presente Protocollo non prevede di per sé oneri, costi e spese per le Parti.
2. La copertura di eventuali oneri, costi e spese derivanti dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative, sarà stabilita dalle Parti di volta in volta negli accordi di cui al precedente Art.3, in base alle esigenze del caso.

Art. 8

Modifiche

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Firenze, 22 gennaio 2025

La Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza della
Regione Toscana

Dott.ssa *Camilla Bianchi*

Il Presidente della Fondazione
per L'Infanzia Roland
McDonald Italia ETS

Dot. *Giuseppe Maria Risari*

